



Roma, lì 6 Ottobre 2021

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE

Via p.e.c.: segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it

Oggetto: istanza prot. n.2021/009778 del 16 settembre 2021 – sollecito rettifica.

Mille Avvocati per la Costituzione, collegio difensivo nazionale e libera associazione di Avvocati italiani, nel prendere atto dell'istanza in oggetto, non può esimersi dal segnalare il grave pregiudizio che essa arreca all'intera classe forense, nella parte in cui suggerisce all'Autorità Giudiziaria la possibilità di mantenere le misure restrittive (*in primis*, l'obbligo di prenotazione) imposte dai "Capi degli Uffici" per l'accesso negli uffici giudiziari agli Avvocati privi della certificazione verde (o "green pass", come impropriamente definito) ovvero di tampone negativo entro le 48 ore precedenti l'accesso.

L'istanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nel richiedere la revoca incondizionata delle restrizioni ancora in atto, proponeva *motu proprio* una misura "gradata" ipotizzando l'ampliamento delle categorie previste dall'art.2 del D.L. n.127/2021 soggette all'obbligo di possesso e esibizione del *green pass*, inserendo tra queste anche la professione forense, i cui liberi avvocati dovrebbero sottoporsi ad un trattamento sanitario non obbligatorio, invasivo, doloroso, ripetuto, oltre che oneroso, per poter accedere negli uffici giudiziari partenopei, in aperto contrasto con il disposto del comma 8 art.2 D.L. 127/21 che tale possibilità espressamente esclude.

Evidente è la contrarietà alla legge, anche solo potenziale, dell'istanza in oggetto, da cui emerge un ulteriore tratto di irragionevolezza e superficialità nell'affermazione "tra gli operatori della giustizia (...), avvocati, ...) possano registrarsi le medesime percentuali di adesione alla campagna vaccinale e al Green Pass", posto che tale conclusione non solo è priva dei sottesi presupposti giuridici e statistici su cui basare un'analisi attendibile, ma soprattutto la sovrapposizione dei termini disomogenei "adesioni alla campagna vaccinale" e "adesioni al green pass" risulta fortemente opinabile, come peraltro affermato dallo stesso Ordine in intestazione.

Un organismo rappresentativo di una categoria professionale non dovrebbe avere alcuna legittimazione a surrogarsi nella scelta personalissima di un iscritto non obbligato per legge a sottoporsi ad un trattamento

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



sanitario, *a fortiori* se così facendo produce una sensibile limitazione di una funzione di rilevanza costituzionale di cui è posto a presidio.

Peraltro ammettere la possibilità di riservare l'esercizio di alcune attività professionali, anche solo di particolari modalità, ad avvocati in possesso di un certificato amministrativo di natura sanitaria, significa ammettere la possibilità di una discriminazione con gli avvocati che tale certificato non hanno, non vogliono o non possono avere.

Significa però anche ammettere, indirettamente, la tolleranza di misure restrittive di rango secondario che dovrebbero essere revocate immediatamente o ritenersi scadute, inefficaci o comunque implicitamente abrogate dalla sopravvenuta disciplina primaria di cui all'art. 2 D.L. 127/21.

A rendere ancor più grave l'istanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, sovviene sia la inopportunità rispetto a un decreto legge divisivo e oggetto di forti contestazioni della società civile, sia la posizione assunta da centinaia di Colleghi appartenenti a quello stesso ordine i quali, argomentando compiutamente le ragioni in diritto, hanno proposto un "*Appello per il ripristino delle garanzie costituzionali...*" con cui hanno fermamente dichiarato di essere contrari alla "*normativa sul cd. certificato verde*" che introduce "*un surrettizio obbligo vaccinale*" violando "*ogni principio logico e teleologico che deve necessariamente reggere una norma di legge*" e che concreta "*un palese ed intollerabile atto discriminatorio*" (cfr. nota pubblicata il 21.9.2021 sul sito www.corrieiedelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/, sul Corriere della Sera e, tra gli altri, in data 24.9.2021, sui siti: www.agenzianova.com e www.romalife.it).

Mille Avvocati per la Costituzione, con altrettanta fermezza, condivide, sostiene e sottoscrive l'appello dei Colleghi firmatari, che rappresenta la dimostrazione del dissenso di molti Avvocati verso l'obbligo di possedere o esibire - se non per libera scelta - una certificazione attestante la propria condizione sanitaria, la cui pretesa lede, di per sé, sia l'uomo sia il professionista e, nell'ambito forense, costituisce un pessimo esempio di tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della categoria professionale.

Recentemente, in una vicenda analoga, il Garante della Privacy ha stabilito che "*le misure di sanità pubblica che implicano il trattamento di dati personali ricadono nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e pertanto possono essere introdotte solo attraverso una disposizione di rango primario, previo parere del Garante*" (GDPR 15.08.2021 c/ord. Reg. Sicilia e corrispondente nota del Consiglio dell'Ordine di Marsala del 14.08.2021).

A fronte di tutto quanto sopra, Mille Avvocati per la Costituzione esprime il proprio biasimo verso la promozione di un provvedimento abnorme, fortemente discriminatorio, potenzialmente illegale, certamente nullo per carenza assoluta del potere dell'Autorità che dovrebbe emetterlo e che incentiva il pubblico ufficiale

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it



MILLE AVVOCATI
per la COSTITUZIONE

alla violazione della legge esponendolo alla responsabilità penale per abuso d'ufficio o, addirittura, per ben più gravi delitti contro la pubblica amministrazione.

Per i motivi sopra evidenziati, Mille Avvocati per la Costituzione, in rappresentanza di una classe forense italiana libera e democratica, considerata l'antecedenza temporale dell'istanza in oggetto rispetto alla nuova disciplina legale, rivolge appello al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli affinché:

- revochi l'istanza 2021/009778 del 16 settembre 2021 nella sua parte subordinata ovvero ne dichiari il proprio difetto di legittimazione o interesse in virtù della sopravvenienza dell'art. 2 comma 8 D.L. 127/21.
- precisi che le indicazioni in essa fornite sottintendevano, comunque, una scelta libera e personale di ciascun avvocato.
- indirizzi la presente comunicazione ai medesimi destinatari dell'istanza prot. n.2021/009778 del 16 settembre 2021.

Con fiducia di comprensione.

Avv. Angelo Di Lorenzo

Presidente

Avv. Emilio De Stefano

Consiglio Direttivo

MILLE AVVOCATI PER LA COSTITUZIONE

www.milleavvocati.it – c.f. 96500480585 – p.e.c. milleavvocati@pec.it

mail: segretariogenerale@milleavvocati.it